

ECCO COSA MANCA A MERATE - DOCUMENTO DI SCOPING

Una GRANDE ed UNICA PARROCCHIA MULTI-CHIESE con ANNESSO IMMOBILE PER LE RESIDENZE del CLERO COMPRESO LOCALI ad uso CULTURALE RICREATIVO E ASSISTENZIALE.

Inoltre AMPI SPAZI DI GIOCO E SVAGO PER RAGAZZI e RAGAZZE.

UNA CITTADELLA COME AVREBBE VOLUTO DON GIOVANNI BOSCO.

Come realizzare questa CITTADELLA a Merate?

1. Alienare Palazzo Prinetti ai Cittadini di Merate
2. Alienare le Chiese S. Bartolomeo, Santa Marta
3. Alienare l'Oratorio maschile
4. Alienare la Chiesa Oratorio in zona Cimitero - SAN ROCCO -
5. ~~Alienare gli immobili occupati dal personale del CLERO~~
6. Le rimanenti parrocchie delle FRAZIONI gli ARCHITETTI MERATESI studieranno e proporranno ai CITTADINI MERATESI una destinazione culturale, scolastica e musicale.

Va da sé che la proposta non è di semplice realizzazione, ma nelle intenzioni di chi la suggerisce rappresenta una logica e una filosofia di fondo, che dovrebbe attuarsi nel corso di questi anni di crisi.

Questa è la strategia, la realizzazione deve essere graduale e concreta.

I nostri FIGLI e NIPOTI saranno FELICI e SODDISFATTI che NOI ADULTI abbiamo pensato e realizzato una parte del loro FUTURO.

GIORGIO RUGHETTO

Giorgio Rughetto
Merate, 24/08
2022

REGIONE LOMBARDA, ha emesso un
FONDAZIONE COMUNITARIA BANDO

di RIQUALIFICAZIONE di STRUTTURE
STORICHE.

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE di MERATE

LA PARROCCHIA di MERATE, hanno

ADERITO
a questo uso della DIVINA
PROVVIDENZA?

- lo spero tanto.

*PROPOSTA PARROCCHIA
di MERATE*



AGOSTO 2022

COMUNE DI MERATE (LC)

Valutazione Ambientale Strategica

Variante Generale del Piano di Governo del Territorio
del Comune di Merate (LC)

ELABORATO 01

DOCUMENTO DI SCOPING

09.09.2022

**AMC
consulting**

Coordinamento

Coordinamento: Elena Comi

Codice elaborato

2928_4853_R01_rev1_Scoping.docx



Memorandum delle revisioni

Cod. Documento	Data	Tipo revisione	Redatto	Verificato	Approvato
2928_4853_R01_rev0_Scoping.docx	07/2022	Prima emissione	G.d.L.	E. Comi	L. Conti
2928_4853_R01_rev1_Scoping.docx	08/2022	Seconda emissione	G.d.L.	E. Comi	L. Conti



Gruppo di lavoro

Nome e cognome	Ruolo nel gruppo di lavoro	N° ordine
Elena Comi	Biologa e tecnico ambientale	Ord. Naz. Biologi n. 060746
Sonia Morgese	Ingegnere Idraulico	
Francesca Jaspardo	Esperta ambientale e pianificazione territoriale	

Montana S.p.A.

Via Angelo Carlo Fumagalli 6, 20143 Milano
C. F. e P. IVA 10414270156 - Cap. Soc. 600.000,00 €
Tel. +39 02 54 11 81 73 | Fax +39 02 54 12 98 90

www.montanambiente.com



Milano (Sede Certificata ISO) | Brescia | Palermo | Cagliari | Roma



DAL 19 OTTOBRE LE MESSE SPOSTATE IN ORATORIO

Struttura fatiscente: chiesa San Bartolomeo

L'antica chiesa di san Bartolomeo, ormai fatiscente, sarà chiusa ai fedeli a partire da domenica 19 ottobre

(zsb) L'antica chiesetta di san Bartolomeo chiude i battenti. Troppi e decisamente troppo onerosi sarebbero infatti gli interventi di cui avrebbe bisogno per essere messa in sicurezza. E così la parrocchia, non potendo in questo momento sobbarcarsi anche questa voce di spesa, ha optato per la sua chiusura ai fedeli a partire da domenica 19 ottobre. Di conseguenza la messa domenicale delle ore 8.30, da quella data, sarà celebrata nella

cappella dell'oratorio. La chiusura della chiesetta viene definita «temporanea», ma data la mole dei lavori di cui avrebbe bisogno c'è da credere che non riaprirà tanto presto. Anzitutto andrebbe rifatto l'impianto di riscaldamento che, divenuto ormai obsoleto, rende l'ambiente poco salubre. E poi ci sono le infiltrazioni d'acqua nel campanile e le barriere architettoniche da rimuovere per favorire l'accesso alla chiesa e pure la

pulizia del campanile da fare. Ma la parrocchia può al momento solo provvedere agli interventi minimi per la sua salvaguardia. Certo è che ai fedeli, soprattutto a quelli di antica data, mancherà molto il consueto appuntamento in quella che è una delle chiese più antiche della città. Nella sua «Storia di Merate» l'ingegner Luigi Zappa la fa risalire infatti addirittura al X secolo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La comunità avrà un nuovo centro parrocchiale

A breve la storica residenza del parroco sarà oggetto di un importante intervento di restauro conservativo e adeguamento tecnologico. Spesa prevista: 750mila euro

(zsb) Dopo aver rimesso a nuovo l'oratorio, la parrocchia procederà ora al restauro dell'ex casa del parroco. Un intervento importante ed oneroso, di cui parla si parla da almeno quarant'anni, ma a cui nessun prevosto prima di don Luigi Peraboni si era alla fine deciso a dar seguito. E' dal 2005 che l'edificio situato al fianco della chiesa prepositurale, dal 1600 abitazione del parroco, non è più residenza del prevosto. Già don Luigi Conti preferì a quei locali umidi e malsani la foresteria della parrocchia. E come lui don Luigi Peraboni, che al suo arrivo a san'Ambrogio nel settembre del 2012, scelse come abitazione l'appartamento situato in Santa Marta, poco distante. Nel tempo la casa parrocchiale continuò comunque ad ospitare la segreteria parrocchiale, l'archivio di san'Ambrogio e il salone delle riunioni, fino a poco più di due anni fa, quando il prevosto decise di traslocare anche la segreteria nei locali della foresteria. A breve, non appena arriveranno i permessi del



Don Luigi Peraboni e la casa parrocchiale situata vicino alla chiesa di sant'Ambrogio. La palazzina sarà presto oggetto di un importante intervento di ristrutturazione conservativa

l'Ombra della Torre - A breve inizieranno i lavori, avendo in cassa più della metà del denaro necessario a realizzare le opere, che dovrebbero concludersi entro un anno. Ci

investendo tante risorse per l'educazione dei giovani. Inoltre abbiamo cercato di razionalizzare gli spazi delle attività pastorali per contenere al massimo le spese,

senza diminuire l'attenzione per gli ambienti accoglienti e funzionali alle proposte di annuncio del Vangelo».

Sabina Zotti
© RIPRODUZIONE RISERVATA



UN CANTIERE LUNGO 12 ANNI

Pressochè ultimati i lavori di ammodernamento dell'oratorio

(zsb) Ha riaperto i battenti al termine della pausa estiva con un volto completamente rinnovato e più funzionale alle esigenze pastorali di oggi. Oggetto negli ultimi 12 anni di un importante e ininterrotto investimento, l'oratorio maschile di via Papa Giovanni XXIII, edificato nel 1965, si appresta in questo modo a celebrare il 50° anniversario di costruzione con una veste completamente rinnovata e più rispondente alle esigenze della modernità. I lavori compiuti nel corso dell'estate hanno infatti portato all'ampliamento della chiesetta attraverso

l'abbattimento della parete divisoria della sacrestia, e la creazione, di fatto, di una cappella laterale. Ma è veramente lungo l'elenco delle opere eseguite nell'oratorio di Merate negli ultimi 12 anni. Solo in tempi recenti, nel 2011 e nel 2012, è stato realizzato il nuovo campo in erba sintetica. Nel 2013 si è provveduto alla sistemazione dell'impianto elettrico, alla realizzazione di nuovi locali e a numerosi altri piccoli interventi. Infine nel 2014 sono state realizzate nuove aule e adeguato l'impianto del cinema.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE TUIE, MORTE DA TEMPO, SONO PERICOLOSE: SI ATTENDE IL VIA LIBERA DALLA SOVRINTENDENZA PER L'ABBATTIMENTO



La comunità avrà un nuovo centro parrocchiale

A breve la storica residenza del parroco sarà oggetto di un importante intervento di restauro conservativo e adeguamento tecnologico. Spesa prevista: 750mila euro

(zsb) Dopo aver rimesso a nuovo l'oratorio, la parrocchia procederà ora al restauro dell'ex casa del parroco. Un intervento importante ed oneroso, di cui parla si parla da almeno quarant'anni, ma a cui nessun prevosto prima di **don Luigi Peraboni** si era alla fine deciso a dar seguito. E' dal 2005 che l'edificio situato al fianco della chiesa prepositurale, dal 1600 abitazione del parroco, non è più residenza del prevosto. Già **don Luigi Conti** preferì a quei locali umidi e malsani la foresteria della parrocchia. E come lui **don Luigi Peraboni**, che al suo arrivo a san-Ambrogio nel settembre del 2012, scelse come abitazione l'appartamento situato in Santa Marta, poco distante. Nel tempo la casa parrocchiale continuò comunque ad ospitare la segreteria parrocchiale, l'archivio di san-Ambrogio e il salone delle riunioni, fino a poco più di due anni fa, quando il prevosto decise di traslocare an-



Don Luigi Peraboni e la casa parrocchiale situata vicino alla chiesa di sant'Ambrogio. La palazzina sarà presto oggetto di un importante intervento di ristrutturazione conservativa

che la segreteria nei locali della foresteria. A breve, non appena arriveranno i permessi del Comune di Merate (la Sovrintendenza ha già concesso i suoi), cominceranno i lavori di restauro conservativo e adeguamento tecnologico dell'immobile. Al termine troveranno posto nell'edificio tre realtà pastorali: anzitutto il centro parrocchiale, composto da un salone, le segreterie pastorali ed amministrative; l'archivio parrocchiale e infine l'abitazione del parroco ed un altro appartamento. «L'impegno economico per la parrocchia sarà notevole: si aggira attorno ai 750mila euro - spiega il prevosto dalle pagine del bollettino parrocchiale al-



investendo tante risorse per l'educazione dei giovani. Inoltre abbiamo cercato di razionalizzare gli spazi delle attività pastorali per contenere al massimo le spese,

Sabina Zotti
© RIPRODUZIONE RISERVATA

affideremo alla Provvidenza e alla generosità del popolo di Dio. In questi ultimi anni molto è stato fatto per l'oratorio, perché abbiamo dato la precedenza ai più piccoli,

senza diminuire l'attenzione per gli ambienti accoglienti e funzionali alle proposte di annuncio del Vangelo».

Sabina Zotti
© RIPRODUZIONE RISERVATA

UN CANTIERE LUNGO 12 ANNI

Pressochè ultimati i lavori di ammodernamento dell'oratorio

(zsb) Ha riaperto i battenti al termine della pausa estiva con un volto completamente rinnovato e più funzionale alle esigenze pastorali di oggi. Oggetto negli ultimi 12 anni di un importante e ininterrotto investimento, l'oratorio maschile di via Papa Giovanni XXIII, edificato nel 1965, si appresta in questo modo a celebrare il 50° anniversario di costruzione con una veste completamente rinnovata e più rispondente alle esigenze della modernità. I lavori compiuti nel corso dell'estate hanno infatti portato all'ampliamento della chiesetta attraverso

l'abbattimento della parete divisoria della sacrestia, e la creazione, di fatto, di una cappella laterale. Ma è veramente lungo l'elenco delle opere eseguite nell'oratorio di Merate negli ultimi 12 anni. Solo in tempi recenti, nel 2011 e nel 2012, è stato realizzato il nuovo campo in erba sintetica. Nel 2013 si è provveduto alla sistemazione dell'impianto elettrico, alla realizzazione di nuovi locali e a numerosi altri piccoli interventi. Infine nel 2014 sono state realizzate nuove aule e adeguato l'impianto del cinema.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE TUIE, MORTE DA TEMPO, SONO PERICOLOSE: SI ATTENDE IL VIA LIBERA DALLA SOVRINTENDENZA PER L'ABBATTIMENTO



IL SACRATO DI SANT'AMBROGIO il selciato sollevato dalle radici delle tuiè, morte da tempo



(zsb) Anche il piazzale della chiesa di Sant'Ambrogio necessita di un urgente intervento di sistemazione e messa in sicurezza. Le tuiè che lo ornano sono ormai morte da tempo, ma soprattutto sono cresciute fuori asse e le loro radici hanno sollevato e sconnesso il piano stradale. Piante di quelle dimensioni



(ciascuna pesa circa 5 tonnellate) potrebbero essere molto pericolose in caso di nevicate o piogge abbondanti, ed infatti è già successo che in giornate particolarmente ventose alcuni rami cadesero al suolo. La parrocchia ha già inoltrato la richiesta per l'abbattimento delle essenze corredata

dalla perizia di un agronomo che ne attesta la pericolosità ed attende solo il via libera della Sovrintendenza per procedere al taglio. Già nel 2007 l'allora prevosto **don Luigi Conti** aveva concepito per il piazzale un progetto grandioso, ad alta concentrazione simbolica e teologica, ispirato ai di-

segni medievali in voga nell'architettura moderna del Nord Europa. L'idea prevedeva l'abbattimento delle tuiè, la realizzazione di un labirinto disegnato sul selciato, la decorazione della facciata della chiesa con sculture e formelle e la trasformazione dell'ossario in battistero. A completare il progetto

avrebbe contribuito una piccola agora a gradini e una piccola fontana. Tutto intorno al perimetro del piazzale, sarebbero infine stati disegnati i simboli dei 12 segni dello zodiaco. Ma tant'è. Oggi come oggi quello rimane solo un sogno ad occhi aperti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA


Soldi Tutte le indicazioni su come accedere ai buoni spesa messi a disposizione dal Comune

Tornano le tessere annonarie

DOMODOSSOLA - PER LE FAMIGLIE e PERSONE BISOGNOSE

*Poche decine
ad oggi
le richieste*

DOMODOSSOLA - E' aumentato il valore dei buoni spesa: da 25 euro a persona, a settimana, a 40. Questo perché, spiegano dall'amministrazione, ad oggi, le domande ricevute ammontano a qualche decina e la stima delle provvidenze era cautelativa. Ma di che si tratta? Sono tornate le "tessere annonarie?". Con il decreto del sindaco del primo aprile, cerchiamo di spiegarvi chi può, già dal 2 aprile, avvalersi dei buoni spesa per effetto dell'emergenza Covid-19. Fa fede la data di arrivo della richiesta. I buoni spesa per generi alimentari sono concessi in base al fabbisogno. Se ne occupano gli uffici dei Servizi sociali comunali, in raccordo e collaborazione con l'ente gestore dei servizi socio-assistenziali. L'analisi viene condotta per nuclei familiari e non per individui, sulla base delle informazioni già note agli uffici comunali e alla dichiarazione sostitutiva di cui al successivo articolo 5. Ai fini dell'analisi, senza la formazione di alcuna graduatoria o attribuzione di punteggi, concorreranno i seguenti criteri: coloro che non hanno altri contributi pubblici (esempio: Reddito di cittadi-



**A Domodossola
sono spendibili
presso Nova Coop
e Tigros**

Domodossola via Cassino, 10 e piazza Matteotti, 10, Tigros di Domodossola di via Giovanni XXIII, 13. In ogni caso, il "buono spesa" del beneficiario riporterà la data del ritiro presso l'Ufficio dei Servizi sociali e la firma del responsabile del servizio. Tale buono può essere utilizzato nell'arco della settimana a far data dal ritiro. L'esercizio commerciale, con cadenza concordata con il Comune, emetterà fattura elettronica e riconsegnerà al Comune i buoni utilizzati dai beneficiari. La domanda di accesso alle provvidenze dovrà essere presentata utilizzando l'apposito modello scaricabile dal sito www.comune.domodossola.vb.it e potrà essere consegnata preferibilmente via mail per evitare spostamenti agli indirizzi: servizi.sociali@comune.domodossola.vb.it; residenze.assistenziali@comune.domodossola.vb.it. con scansione del documento di identità del richiedente. Oppure a scelta previo appuntamento telefonico presso l'Ufficio dei Servizi Sociali lunedì e giovedì mattina dalle 9 alle 12. Il Comune effettuerà i controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

nanza, REI, SIA, o altro contributo pubblico); soggetti privi di qualsiasi reddito e/o copertura assistenziale; nuclei familiari monoreddito, derivante da lavoro dipendente il cui datore di lavoro abbia richiesto ammissione al trattamento di sostegno al reddito a zero ore (ai sensi del DL 18/2020); nuclei familiari che non siano titolari di alcun reddito e nuclei familiari monoreddito, derivante da attività autonoma il cui titolare dell'attività abbia richiesto trattamento di sostegno al reddito (ai sensi del DL 18/2020); nuclei familiari monoreddito derivante da lavoro dipendente il cui datore di lavoro abbia richiesto ammissione al trattamento di sostegno al reddito ai sensi del DL 18/2020 a ridotto orario di lavoro; nuclei familiari segnalati dall'ente gestore dei servizi socio-assistenziali o da soggetti del terzo settore, che non siano beneficiari o titolari di trattamenti pensionistici validi ai fini del reddito; nuclei familiari in carico ai Servizi sociali sulla base dei bisogni rilevati nell'ambito dell'analisi preliminare o del quadro di analisi da effettuarsi a cura dell'assistente sociale di riferimento, successivamente validata dall'ufficio dei servizi Sociali del Comune. Il valore delle provvidenze necessario a coprire il fabbisogno settimanale di generi alimentari e prodotti di prima necessità, come detto, è cambiato, e per un nucleo di 4 persone, ad esempio, si arriva a 155 euro. Le provvidenze vengono distribuite sotto forma di "buoni spesa" utilizzabili dal beneficiario presso Nova Coop di

AMMINISTRAZIONE COMUNALE di MERATE

da Giorgio Napolitano - SETTEMBRE 2022

Aiuti per la casa a chi perde il lavoro Un accordo tra Regione e due banche

Presentate in città le "misure per l'abitare" del Pirellone per far fronte alla crisi
Il sostegno per coloro che hanno contratto mutui con Intesa-San Paolo e Unicredit

PAOLA SANDIONIGI

Un aiuto alle famiglie in difficoltà che non riescono più a far fronte al mutuo.

Famiglie che si trovano con i conti scoperti a causa della crisi sempre più pressante, e delle tante aziende che anche nel Lecchese hanno chiuso o stanno chiudendo.

Lunedì mattina nelle sedi territoriali della Regione sono state presentate le "Misure regionali per l'abitare", una serie di agevolazioni.

Assente l'assessore alla famiglia **Giulio Boscagli**, che aveva annunciato la sua presenza all'incontro, ma travolto dalla bufera che si è abbattuta sulla giunta Formigoni è stato trattenuto a Milano.

Grazie ad un protocollo con banca Intesa San Paolo e Unicredit, chi ha un mutuo con questi istituti bancari potrà beneficiare di alcune agevolazioni come la sospensione del pagamento del mutuo per un anno, o la rimodulazione del mutuo.

Criteri "stretti"

Attenzione però ai criteri che sono molto stretti. Possono beneficiarne i mutuatari che hanno perso il lavoro dal primo giugno o che lo perderanno entro il 31 dicembre, o che nello stesso periodo si sono visti la ridu-

zione dell'orario di lavoro.

Due le proposte. La prima riguarda la sospensione del mutuo per un periodo massimo di un anno, valida solo per i debitori con una situazione di pagamenti regolari o con ritardi non superiori a 90 giorni. L'altra tocca la rimodulazione del mutuo per i debitori con una situazione di pagamenti regolari, e fino ad un massimo di ulteriori 10 anni, per una durata complessiva di 40 anni.

Chi invece ha un mutuo con Unicredit e si trova in gravi dif-

ficoltà potrebbe vendere il proprio alloggio a "UniCredit credit management immobiliare spa" e saldare il debito residuo con i proventi della vendita, e nel frattempo stipulare un contratto di locazione ad un canone sostenibile, continuando quindi a vivere nella stessa abitazione. Superata la fase di difficoltà si può riacquistare l'alloggio.

Giovani coppie

Nel documento rientrano aiuti alle giovani coppie che pere devono stipulare un mutuo con una banca convenzionata con Finlombardia.


Grazie a questa convenzione è possibile abbattere il tasso di interesse del mutuo nella misura del 2% per i primi 5 anni.

L'incontro di lunedì è stata l'occasione per fare il punto sui fondi erogati nel lecchese. Per quanto riguarda il sostegno affitto dal 2007 al 2011 Regione ha sostenuto 8.834 domande per 6,7 milioni di euro.

Nel periodo dal 2009 al 2010 sono state 649 le domande di contributo per l'acquisto della prima casa, pari a 3,6 milioni di euro. In due anni, dal 2009 al 2011, sono arrivate 165 richieste per contributo straordinario aperto ai licenziati e agli sfrattati, per 265 mila euro complessive. ■

*Sospensione
dei pagamenti
per il periodo
di un anno*

*Vendere l'immobile
all'istituto di credito
per poi riacquistarlo
in tempi migliori*



Molte famiglie non riescono a pagare il mutuo per la nuova casa

COMUNE DI M E R A T E
PROVINCIA DI ~~COMO~~ LECCO

REGOLAMENTO
DI POLIZIA MORTUARIA

OMAGGIO
ALL'ASSESSOR E GIUSEPPE
PROCOPIO

I N D I C E

Titolo I - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DI DECESSI

Art. 1.	Denuncia della causa di morte	pag. 6
Art. 2.	Denuncia dei casi di morte da farsi dai medici	pag. 6
Art. 3.	Denuncia dei casi di morte all'Autorità giudiziaria	pag. 6
Art. 4.	Rinvenimento di resti mortali	pag. 7
Art. 5.	Vista del medico necroscopo	pag. 7
Art. 6.	Casi di morte per malattia infettiva	pag. 7
Art. 7.	Rilascio dell'autorizzazione per la sepoltura	pag. 7
Art. 8.	Nati morti e prodotti abortivi	pag. 8
Art. 9.	Riscontro diagnostico	pag. 8

Titolo II - PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 10.	Periodo di osservazione normale	pag. 10
Art. 11.	Periodo di osservazione cautelativo	pag. 10
Art. 12.	Riduzione del periodo di osservazione	pag. 10
Art. 13.	Posizione del corpo durante il periodo di osservazione	pag. 10
Art. 14.	Depositi di osservazione	pag. 11

Titolo III - DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI

Art. 15.	Deposizione del cadavere nel feretro	pag. 12
Art. 16.	Caratteristiche della cassa	pag. 12

Titolo IV - TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 17.	Trasporto di salme	pag. 14
Art. 18.	Caratteristiche dei carri per il trasporto	pag. 14
Art. 19.	Trasporti con termini ridotti	pag. 14
Art. 20.	Morti per infortuni o incidenti	pag. 15
Art. 21.	Precauzione per i decessi a causa di malattie infettive	pag. 15
Art. 22.	Trasporti con mezzi speciali	pag. 15
Art. 23.	Orari dei trasporti funebri	pag. 15
Art. 24.	Trasporto di salme in altro Comune	pag. 16
Art. 25.	Modalità per il trasporto fuori Comune	pag. 16
Art. 26.	Autorizzazione per il trasporto fuori Comune	pag. 16

Titolo V - CONSEGNA DELLE SALME AL CIMITERO

Art. 27.	Autorizzazione per la sepoltura	pag. 18
Art. 28.	Custodia dei documenti	pag. 18
Art. 29.	Ricevimento di salme e resti mortali	pag. 18
Art. 30.	Deposito provvisorio di salme o di resti mortali	pag. 18

Titolo VI - INUMAZIONI

Art. 31. Sepolture	pag. 20
Art. 32. Caratteristiche del terreno per le inumazioni	pag. 20
Art. 33. Forma e classe dei campi	pag. 20
Art. 34. Cippi indicativi	pag. 20
Art. 35. Scavo della fossa	pag. 21
Art. 36. Dimensioni e disposizioni delle fosse per adulti	pag. 21
Art. 37. Fosse per bambini di età inferiore ai dieci anni	pag. 21
Art. 38. Modalità di concessione	pag. 22
Art. 39. Revoca e decadenza della sepoltura	pag. 22
Art. 40. Caratteristiche delle casse per l'inumazione	pag. 22
Art. 41. Norme riguardanti le sepolture a inumazione	pag. 22
Art. 42. Ornamento con fiori e piante	pag. 22
Art. 43. Scadenza della concessione - Recupero materiali	pag. 23

Titolo VII - TUMULAZIONI

Art. 44. Sepolture a tumulazione	pag. 24
Art. 45. Tipi e durata delle concessioni	pag. 24
Art. 46. Atto di concessione	pag. 24
Art. 47. Pagamento della concessione - Cauzione	pag. 25
Art. 48. Doveri dei concessionari	pag. 25
Art. 49. Decorrenza della concessione - Rinnovi	pag. 25
Art. 50. Scadenza della concessione	pag. 26

Titolo VIII - CAPPELLE ED EDICOLE

Art. 51. Concessione dell'area	pag. 27
Art. 52. Presentazione dei progetti ed esecuzione dei lavori	pag. 27
Art. 53. Modalità per la presentazione dei progetti	pag. 27
Art. 54. Prescrizioni da osservare nel corso dei lavori	pag. 28
Art. 55. Diritti di sepolcro	pag. 28
Art. 56. Ossari, cinerari, colombari	pag. 29
Art. 57. Mancata utilizzazione dell'area	pag. 29
Art. 58. Collaudo delle opere e rimborso del deposito cauzionale	pag. 29
Art. 59. Salme o resti provenienti da altri Comuni	pag. 29
Art. 60. Manutenzione delle opere	pag. 29

Titolo IX - TOMBE INDIVIDUALI

Art. 61. Norme per la concessione	pag. 31
Art. 62. Sovrapposizione di salme	pag. 31
Art. 63. Termini per la costruzione del monumento	pag. 32
Art. 64. Manutenzione - Revoca - Decadenza	pag. 32

Titolo X - COLOMBARI

Art. 65. Norme per la concessione	pag. 33
Art. 66. Lastre di chiusura ed ornamenti	pag. 33

Art. 67. Caratteristica dei feretri	pag. 33
Art. 68. Diritto di sepoltura e durata della concessione	pag. 33

Titolo XI - OSSARI E CINERARI

Art. 69. Ossario comune	pag. 35
Art. 70. Nicchie ossario	pag. 35
Art. 71. Cinerario comune	pag. 35
Art. 72. Cellette cinerarie	pag. 35

Titolo XII - CREMAZIONE

Art. 73. Trasporto salma per la cremazione	pag. 37
Art. 74. Urna cineraria	pag. 37
Art. 75. Trasporto delle urne con le ceneri	pag. 37
Art. 76. Autorizzazione alla cremazione	pag. 37
Art. 77. Verbale di consegna dell'urna con le ceneri	pag. 38

Titolo XIII - AUTOPSIE ED IMBALSAMAZIONE

Art. 78. Autopsie	pag. 39
Art. 79. Imbalsamazioni	pag. 39
Art. 80. Imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività	pag. 39

Titolo XIV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 81. Esumazioni	pag. 41
Art. 82. Esumazioni straordinarie	pag. 41
Art. 83. Salme esumate d'ordine dell'Autorità giudiziaria	pag. 41
Art. 84. Divieto di apportare riduzioni a salme	pag. 42
Art. 85. Trasferimento di feretri in altra sede	pag. 42
Art. 86. Raccolta delle ossa	pag. 42
Art. 87. Personale che deve presenziare alle operazioni	pag. 42
Art. 88. Compensi per esumazioni ed estumulazioni	pag. 43

Titolo XV - SERVIZI CIMITERIALI

Art. 89. Manutenzione e vigilanza	pag. 44
Art. 90. Compiti del custode	pag. 44
Art. 91. Tenuta dei documenti obbligatori	pag. 44
Art. 92. Obblighi del custode	pag. 45

Titolo XVI - NORME PER L'ACCESSO E LA VISITA AL CIMITERO

Art. 93. Orario di apertura del cimitero	pag. 47
Art. 94. Divieto d'ingresso	pag. 47
Art. 95. Prescrizioni particolari	pag. 47
Art. 96. Norme per i visitatori	pag. 47

Titolo XVII - CONTRAVVENZIONI

Art. 97. Contravvenzioni pag. 49

Titolo XVIII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 98. Regolamento speciale di polizia mortuaria pag. 50

Art. 99. Entrata in vigore del Regolamento pag. 50

Tabella A - Tariffe per servizi e concessioni cimiteriali pag. 51

Titolo I - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DI DECESSI

Art. 1. Denuncia dei casi di morte X

I familiari, i direttori di istituti, di ospedali e di qualunque altra 'collettività di persone conviventi devono denunciare all'Ufficio dello Stato Civile ogni caso di morte che si verifichi fra coloro che ne fanno parte, il più presto possibile e non più tardi delle 24 ore dal decesso.

All'atto della denuncia devono indicare esattamente l'ora in cui avvenne il decesso e fornire tutte le notizie riflettenti l'età, sesso, stato civile, domicilio, ecc., del defunto, di cui ai moduli forniti dall'Istituto Centrale di Statistica.

Art. 2. Denuncia dei casi e della causa di morte da farsi dai medici

A norma dell'art. 103 sub a) del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1937, n. 1265 e del primo comma dell'art. 1 del Regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, i medici curanti e necroscopi devono denunciare ogni caso di morte di persona da essi assistita o visitata, al Sindaco, indicando la malattia che, a loro giudizio, ne è stata la causa.

La denuncia di cui al comma precedente deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso, su apposita scheda di morte, stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica, a cura del medico curante o necroscopo, a cura dei familiari.

L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'Autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico.

Art. 3. Denuncia di casi di morte all'Autorità giudiziaria

Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte

risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.

Art. 4. Rinvenimento di resti mortali

Nel caso di rinvenimenti di parti di cadavere o anche di resti mortali' o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità giudiziaria ed a quella di Pubblica Sicurezza e all'unità sanitaria locale competente per territorio che provvede, salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, ad incaricare dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo ed a comunicare i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria perchè rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Art. 5. Visita del medico necroscopo

Ricevuta la denuncia di un decesso avvenuto nel territorio del Comune, il medico necroscopo, su incarico dell'autorità sanitaria locale competente esegue gli accertamenti per accertare la morte e rilascia il certificato previsto dall'art. 141 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238.

La visita del medico necroscopo deve sempre essere fatta non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 8, 9 e 10 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e comunque non dopo le 30 ore.

Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate dal medico incaricato dell'Unità Sanitaria Locale competente.

Art. 6. Casi di morte per malattia infettiva

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva, il medico deve darne subito avviso al medico incaricato dell'Unità Sanitaria Locale per i necessari provvedimenti di disinfezione.

Art. 7. Rilascio dell'autorizzazione per la sepoltura X

Ricevuta la dichiarazione del medico incaricato di constatare il decesso, l'Ufficiale dello Stato Civile

X
rilascia l'autorizzazione per la sepoltura, in conformità alle norme previste dall'art. 141 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238.

La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere od ossa umane, di cui al precedente articolo 4.

Qualora sussistano i casi previsti dall'art. 3, il rilascio dell'autorizzazione sarà subordinato al nulla osta dell'Autorità giudiziaria.

Art. 8. Nati morti e prodotti abortivi X

Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli 1, 2, 3 e 5 del presente regolamento.

Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intra-uterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Unità Sanitaria Locale competente.

A tale richiesta dei genitori nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

Art. 9. Riscontro diagnostico X

Fatti salvi i poteri, in materia, dell'Autorità giudiziaria, sono sottoposti al riscontro diagnostico, secondo le norme della legge 15 febbraio 1961, n. 83, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.

Il Responsabile del servizio di igiene pubblica può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio, quando la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante, quando sussista il dubbio sulle cause di morte.

Il riscontro diagnostico è eseguito, alla presenza del primario o medico curante, ove questi lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni e dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.

Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.

I risultati del riscontro devono essere comunicato al Sindaco, per l'eventuale rettifica della scheda di morte, da farsi dal medico incaricato dell'Unità Sanitaria Locale.

Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'ente che lo ha richiesto.

Titolo II - PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 10. Periodo di osservazione normale X

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, nè essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, nè essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento, e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 644 e successive modificazioni.

Art. 11. Periodo di osservazione cautelativa X

Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nel modo previsto dall'articolo precedente.

Art. 12. Riduzione del periodo di osservazione X

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del medico necroscopo sanitario dell'unità sanitaria locale, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

Art. 13. Posizione del corpo durante il periodo di osservazione X

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non si ostacolino eventuali manifestazioni di vita.

Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva devono essere adottate speciali misure cautelative prescritte dal medico incaricato dell'unità sanitaria locale competente.

Art. 14. Depositi di osservazione X

Il deposito di osservazione per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento;

è ubicato presso il Cimitero Capoluogo di Merate.
Dovrà essere distinto dall'obitorio ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 10.09.1990 comma 2.

Durante il periodo di osservazione sarà assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita da parte del personale necroforo del Comune.

Per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:

- a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
- b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;
- c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico-conservativo di cadaveri portatori di radioattività,

l'obitorio è ubicato presso il Cimitero del Capoluogo di Merate ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'unità sanitaria locale competente, in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

Titolo III - DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI

Art. 15. Deposizione del cadavere nel feretro X

Trascorso il periodo di osservazione prescritto dal precedente titolo, il cadavere, debitamente vestito o avvolto in un lenzuolo, può essere deposto nel feretro.

Ogni feretro deve contenere un solo cadavere.

Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto.

Art. 16. Caratteristiche della cassa X

Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2.

Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di 5 nel senso della larghezza fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.

Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm, ed assicurato con idoneo mastice.

Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.

Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa.

E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

Ogni cassa dovrà portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di

metallo secondo quanto disposto dagli artt. 30 e 31 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Titolo IV - TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 17. Trasporto delle salme X

Il trasporto delle salme è effettuato dalle ditte autorizzate dal Comune secondo una tariffa stabilita dalla Giunta Comunale secondo le finalità dei servizi erogati.

Il trasporto deve essere comunque effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.

L'unità sanitaria locale competente vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari per assicurarne la regolarità.

L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

La richiesta dei servizi e trattamenti speciali non è più necessariamente richiesta dalle famiglie.

Art. 18. Caratteristiche dei carri per il trasporto X

I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada, debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile o disinfettabile.

Detti carri potranno essere posti in servizio, da parte dei Comuni e dei privati solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dall'unità Sanitaria Locale, che deve controllarne, almeno una volta all'anno, lo stato di manutenzione.

Un apposito registro dal quale risulti questa dichiarazione di idoneità, dovrà essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

Art. 19. Trasporti con termini ridotti X

Il trasporto dei cadaveri effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalle disposizioni del titolo II, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Art. 20. Morti per infortuni o incidenti X

I morti per infortunio o altre cause negli stabilimenti o sulla strada o comunque giacenti su suolo pubblico, verranno trasportati alla camera di osservazione del cimitero o, in mancanza, alla camera mortuaria previa autorizzazione dell'Autorità giudiziaria. E' demandata al custode la sorveglianza per avvertire eventuali manifestazioni di vita.

Art. 21. Precauzione per i decessi a causa di malattie infettive X

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, l'unità sanitaria locale competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 22. Trasporti con mezzi speciali X

Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all'obitorio o al cimitero, si esegue a cura delle imprese autorizzate dal Comune, in carro chiuso, sempre che non sia richiesto dagli interessati di servirsi degli altri mezzi speciali di trasporto previsti dall'art. 16, comma 1, lettera a) del Regolamento di polizia mortuaria 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 23. Orari dei trasporti funebri X

Il Sindaco disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.

Per il trasporto dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero qualora non ci fosse cerimonia religiosa, si deve seguire la via più breve.

Art. 24. Trasporto di salme in altro Comune X

Per il trasporto di salme in altro Comune od all'estero, dovranno essere osservate le norme previste dagli artt. 25, 27 e 28 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U. dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione.

Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungano dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le 48 ore dal decesso.

Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

Art. 25. Modalità per il trasporto fuori Comune X

Il trasporto della salma fuori del Comune sarà fatto con carro apposito chiuso, partendo dal domicilio, o dalla porta della chiesa o dalla camera mortuaria del cimitero nel caso si svolgano onoranze o cerimonie funebri con accompagnamento di corteo.

I necrofori non potranno abbandonare la salma finché non sarà presa in consegna dall'incaricato dell'accompagnamento.

Art. 26. Autorizzazione per il trasporto fuori Comune X

Il trasporto di salma da Comune a Comune della Repubblica è autorizzato con decreto del Sindaco che ne dà comunicazione al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento ed eventualmente anche ai Sindaci dei Comuni in cui la salma dovesse sostare per onoranze.

L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori del Comune deve essere munito del predetto decreto di autorizzazione.

Se il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore durante il trasporto stesso.

Titolo V - CONSEGNA DELLE SALME AL CIMITERO

Art. 27. Autorizzazione per la sepoltura X

Il custode del cimitero non può ricevere nel cimitero, per essere inumati o tumulati, nessun cadavere, parte di esso od ossa umane, se non accompagnati, dall'autorizzazione prevista dall'art. 6 del Regolamento approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.

Art. 28. Custodia dei documenti X

Gli atti di cui al precedente articolo devono essere trattenuti dal custode del cimitero. Sugli stessi dovrà indicare il giorno e l'ora dell'eseguito seppellimento, il campo ed il numero d'ordine del cippo della fossa comune o della tomba o del loculo in cui è stato posto il cadavere.

Art. 29. Ricevimento di salme e resti mortali X

Il custode del cimitero riceve:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata, esistente nel cimitero stesso;
- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del Regolamento 10 settembre 1990, n. 295;
- e) i resti mortali delle persone sopraelencate.

Art. 30. Deposito provvisorio di salme o di resti mortali X

Nel caso di consegna al cimitero di salma o di resti mortali senza documenti o con documenti irregolari, il custode ne dispone la deposizione nella camera mortuaria,

dandone immediata comunicazione all'Ufficio comunale per le pratiche richieste dal caso.

Titolo VI - INUMAZIONI

Art. 31. Sepolture X

Le sepolture possono essere a inumazione o a tumulazione.

Sono a inumazione le sepolture nella terra, secondo le norme dell'art. 68 e successivi del Regolamento di polizia mortuaria 10 settembre 1990, n. 285.

Sono a tumulazione le sepolture in loculi, cripte, celle o tombe individuali in muratura, cappelle, edicole, istituite secondo le norme di cui agli artt. 76, 77 e 78 del citato regolamento n. 285.

Per le sepolture ad inumazione si possono concedere a pagamento per un periodo di tempo, senza possibilità di rinnovo.

Art. 32. Caratteristiche del terreno per le inumazioni

Il cimitero deve avere campi destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto delle prescrizioni dettate dall'articolo 68 del citato regolamento n. 285.

Art. 33. Forma e classe dei campi

I campi per le sepolture ordinarie sono tutti della stessa forma e di una sola classe.

Essi sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente, fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità.

I campi per le salme degli adulti sono indicati con i numeri progressivi del piano di distribuzione del cimitero.

Art. 34. Cippi indicativi

Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta da un cippo o monumentino costituito di

materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

Sul cippo o monumentino verrà applicato il nome, cognome e la data di nascita e di morte del defunto.

Il monumentino sarà posto in sede a cura del concessionario secondo uno schema tipo allegato al presente regolamento.

Art. 35. Scavo della fossa X

Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Art. 36. Dimensioni e disposizioni delle fosse per adulti X

Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere una profondità non inferiore a metri 2; nella loro parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e larghezza di metri 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separeranno fossa da fossa, e provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontane dalle fosse di inumazione.

Art. 37. Fosse per bambini di età inferiore ai dieci anni X

Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore ai dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri 2; nella parte più profonda una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50 e debbono distare di almeno metri 0,50 da ogni lato.

I campi per l'inumazione dei bambini di età inferiore ai dieci anni sono indicati con numeri progressivi nel piano di distribuzione del cimitero.

Art. 38. Modalità di concessione X

Le inumazioni vengono accordate gratuitamente in campo comune e a pagamento nel campo privato.

Art. 39. Revoca e decadenza della sepoltura

Le sepolture a inumazione in concessione temporanea possono essere revocate per esigenze di pubblico interesse o per una diversa sistemazione dei campi del cimitero. In tal caso verrà assegnata un'altra sepoltura.

Art. 40. Caratteristiche delle casse per l'inumazione X

Per la costruzione delle casse si richiamano le norme del Regolamento di polizia mortuaria 10 settembre 1990, n. 285 e dell'art. 16 del presente regolamento.

Art. 41. Norme riguardanti le sepolture a inumazione X

Ogni cadavere all'inumazione deve essere sepolto in forma separata dalle altre.

Per le sepolture comuni non è ammessa la scelta dei posti, in quanto assegnati con numero progressivo.

I campi sono contornati da cordoli di pietra con il numero progressivo delle fosse.

Sulle fosse è permesso il collocamento di croci o monumenti o lapidi in metallo, cemento, pietra, granito o marmo.

Sono vietate le sovrapposizioni di materiali facilmente deperibili.

Sono ammessi i ritratti a smalto con cornici in bronzo, portafiori e lampadari.

Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte. Per eventuali iscrizioni integrative è facoltà della Giunta Comunale, dietro domanda, di darne autorizzazione.

Art. 42. Ornamento con fiori e piante X

Sulle sepolture private ad inumazione, quanto sulle tombe dei campi comuni, si possono deporre fiori o colti-

vare aiuole, purchè con le radici e con i rami non invadano le tombe vicine. Sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a metri 1,10. Nel caso superassero detta misura, dovranno essere ridotti, su semplice invito dell'ufficio, all'altezza prescritta.

Qualora ci fosse inadempienza il Sindaco disporrà d'autorità per il taglio ed anche per lo sradicamento.

Art. 43. Scadenza della concessione - Recupero materiali X

Alla scadenza del periodo di concessione delle sepolture temporanee, i monumenti, le lapidi e tutti distintamente i segni funerari posti sulla tomba, ad eccezione dei ritratti, passeranno in proprietà del Comune.

E' facoltà dell'Amministrazione comunale, su istanza degli interessati presentata prima della suddetta scadenza, autorizzare il ritiro dei materiali di cui sopra da parte degli aventi diritto, in considerazione della destinazione che potrà essere data agli stessi e della loro importanza artistica.

Tutto ciò che passerà in proprietà del Comune alla scadenza della concessione sarà, a cura dello stesso Comune, distrutto o utilizzato per costruzioni o riparazioni del cimitero.

I congiunti che alla scadenza della concessione vorranno conservare i resti mortali del defunto nelle cellette ossario, dovranno presentare apposita istanza all'Ufficio comunale della scadenza stessa.

Titolo VII - TUMULAZIONI X

Art. 44. Sepoltura e tumulazione X

Le sepolture a tumulazione sono tutte di durata superiore a 20 anni, hanno carattere privato e sono soggette al pagamento di una tariffa (ved. Tabella, all. A).

Esse costituiscono materia di speciale concessione amministrativa da parte del Comune.

Art. 45. Tipi e durata della concessioni X

Le concessioni relative alle sepolture a tumulazione sono le seguenti:

- a) aree per cappelle ed edicole (denominate anche tombe o cappelle di famiglia).
La durata della concessione è fissata in anni novantanove, salvo rinnovi;
- b) posti in terra per tombe individuali in muratura. La durata della concessione è fissata in minimo anni quaranta;
- c) colombari o loculi individuali. La durata della concessione è fissata in minimo anni quaranta;
- d) nicchie ossario individuali (denominate anche cellette) per la raccolta di resti mortali. La durata della concessione è fissata in minimo anni quaranta;
- e) cellette cinerarie per la raccolta delle ceneri di cadavere cremato. La durata della concessione è fissata in minimo anni quaranta.

Le caratteristiche dei feretri da tumularsi nelle cappelle di famiglia e nelle tombe individuali in muratura, sono conformi a quelle previste per i colombari.

Art. 46. Atto di concessione X

La concessione di sepoltura a tumulazione può essere accordata a persone, comunità ed enti, secondo la disponibilità.

La concessione deve risultare da apposito atto da stipularsi fra il Comune e il concessionario.

Art. 47. Pagamento della concessione - Cauzione ^X

Prima della stipulazione dell'atto il concessionario deve versare:

- a) l'importo della concessione in conformità alla tariffa comunale vigente;
- b) l'importo della spesa e dei diritti contrattuali;
- c) l'importo della spesa dei cassoni forniti dal Comune.

E' facoltà del Comune di richiedere il versamento di una cauzione pari ad un quinto dell'importo corrispondente all'area concessa, a garanzia della regolare costruzione delle opere e a salvaguardia di eventuali danni arrecati alla proprietà comunale o privata.

L'importo della concessione è stabilito con deliberazione della Giunta comunale sulla base delle tariffe vigenti.

Art. 48. Doveri dei concessionari ^X

La concessione è subordinata alla accettazione e osservanza delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessione e delle condizioni risultanti dall'apposito contratto e dai progetti se richiesti.

Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie e loculi, sono a carico dei concessionari.

Art. 49. Decorrenza della concessione - Rinnovi ^X

Le concessioni di qualsiasi tipo hanno decorrenza dalla data della stipulazione della concessione.

Alla scadenza delle singole concessioni, i concessionari od i loro successori aventi diritto, potranno chiedere la riconferma della sepoltura per un altro periodo di uguale durata di quello stabilito per la prima concessione, che verrà accordata secondo la disponibilità e previo il pagamento della tariffa in vigore all'atto del rinnovo della concessione.

Art. 50. Scadenza della concessione R

La mancanza della richiesta di riconferma, da farsi entro tre mesi dalla scadenza, costituirà una legale presunzione di abbandono ed il Comune non è tenuto ad effettuare ricerche per rintracciare gli interessati, ma provvederà ad affiggere sei mesi prima della scadenza della concessione, apposito avviso al cimitero con l'elenco delle concessioni in scadenza.

Quanto posto sulle sepolture scadute cadrà in proprietà del Comune che procederà alla distruzione di lapidi, monumenti, segni funerari, o li userà per lavori di riparazione o manutenzione del cimitero.

Per le opere di valore artistico o storico e per le cappelle, l'Amministrazione comunale deciderà di volta in volta l'eventuale utilizzazione, restando esclusi scopi speculativi.

Titolo VIII - CAPPELLE ED EDICOLE X

Art. 51. Concessione dell'area X

Le cappelle potranno essere costruite sulle aree che verranno delimitate dalla Giunta Comunale. All'atto della presentazione della domanda, da redigersi in competente carta legale, per la concessione dell'area per la costruzione di cappelle, edicole o monumenti per sepolture di famiglia, il richiedente dovrà versare l'intero importo corrispondente, previsto dalla tariffa vigente. Detto importo è comprensivo delle tumulazioni autorizzate all'atto della concessione.

A versamento effettuato verrà redatto e sottoscritto dalle parti l'atto di concessione.

La concessione è a tempo determinato e la sua durata non può essere superiore a 99 anni, salvo rinnovo.

Art. 52. Presentazione dei progetti ed esecuzione dei lavori X

I progetti per la costruzione di cappelle di famiglia dovranno essere presentati entro sei mesi dalla data della concessione dell'area.

La costruzione dell'opera dovrà iniziarsi entro i termini della validità dell'autorizzazione comunale e portata a termine entro un anno dalla data dell'autorizzazione dell'Ufficio tecnico comunale.

Art. 53. Modalità per la presentazione dei progetti X

Le domande per la costruzione di cappelle devono essere redatte su carta legale e firmate dal concessionario. Si dovranno allegare, in triplice esemplare, i progetti e dare dettagliata descrizione dell'opera da eseguire e dei materiali da usare. I disegni delle edicole saranno delineati in pianta in scala non inferiore a 1:50.

I disegni devono recare la firma del progettista, del direttore dei lavori, e dell'esecutore che dovrà depositare la propria firma in Comune prima dell'inizio dei lavori.

Il Comune potrà richiedere eventuali altre notizie che riterrà necessarie e, nel caso di opere di rilevante importanza decorativa, disegni o fotografie del bozzetto per sottoporli alla Commissione edilizia.

I singoli progetti debbono essere approvati dal Sindaco, sentita la Commissione edilizia e dal Servizio d'igiene pubblica dell'unità sanitaria locale competente.

Nell'atto di approvazione del progetto verrà definito il numero di salme che potranno essere accolte nel sepolcro.

Le sepolture private non debbono avere il diretto accesso con l'esterno del cimitero.

Nessuna modifica può effettuarsi al progetto originale autorizzato dal Comune, senza averne fatta richiesta ed ottenuta l'approvazione da parte del Comune.

Art. 54. Prescrizioni da osservare nel corso dei lavori X

All'esecutore dei lavori è fatto obbligo di recingere lo spazio su cui deve sorgere l'opera, mediante apposito assito, senza occupare altri posti limitrofi, e limitando l'eventuale occupazione dei viali circostanti a piccole porzioni che verranno indicate dall'Ufficio tecnico comunale.

Durante l'esecuzione dei lavori è fatto obbligo di usare tutte le precauzioni atte a non recare danni né alla proprietà comunale né ai manufatti di proprietà privata, ritenendosi il concessionario e l'esecutore dei lavori responsabili in solido dei danni che venissero provocati.

Art. 55. Diritti di sepolcro X

Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari di quelle concesse ad enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.

Può altresì essere consentita, su richiesta di concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere stato con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dei concessionari.

Art. 56. Ossari, cinerari, colombari ✕

Nelle cappelle di famiglia è consentita la costruzione di ossari, cinerari e colombari.

Per questi ultimi si richiamano le norme di cui all'art. 65 del presente regolamento.

Art. 57. Mancata utilizzazione dell'area ✕

Qualora il concessionario non iniziasse i lavori entro i termini fissati dall'art. 52, la concessione dell'area s'intende decaduta ed il Comune, a titolo del subito vincolo e di penale per la mancata attuazione dell'opera, incamererà il deposito cauzionale di cui all'art. 47, restituendo invece l'intero importo versato per la concessione dell'area.

Art. 58. Collaudo delle opere e rimborso del deposito cauzionale ✕

Il deposito cauzionale previsto dall'art. 47 verrà rimborsato dopo il collaudo delle opere effettuato dal medico incaricato dell'Unità Sanitaria Locale e dall'Ufficio tecnico comunale.

Qualora l'opera non corrisponda a quanto precisato nel progetto, il deposito cauzionale verrà incamerato dal Comune, salve eventuali altre sanzioni previste dalle vigenti norme legislative e regolamentari.

Art. 59. Salme o resti provenienti da altri Comuni ✕

Nelle cappelle di famiglia sono ammesse le salme od i resti o le ceneri delle persone ovunque decedute o già altrove sepolte, che risultino averne diritto secondo le norme di cui all'art. 55.

Art. 60. Manutenzione delle opere ✕

I concessionari di cappelle di famiglia od i loro successori o gli aventi diritto hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle costruzioni e di eseguire restauri o lavori che l'Amministrazione comunale ritenesse di dover prescrivere per ragioni di sicurezza, di igiene o di decoro.

I lavori dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune.

In caso di inadempienza si procederà a norma di legge e del presente regolamento, non escludendo la decadenza della concessione.

Titolo IX - TOMBE INDIVIDUALI X

Art. 61. Norme per la concessione X

La concessione di spazi per tombe individuali in muratura costituisce materia di speciale concessione amministrativa da parte del Comune.

La concessione ha la durata di anni quaranta.

Sono applicabili, per la parte compatibile, le norme riguardanti i progetti per le cappelle di famiglia, di cui all'art. 51 e seguenti.

Art. 62. Sovrapposizione di salme X

Nelle tombe individuali in muratura è ammessa la sovrapposizione di salme, nel limite massimo di due, previa collocazione di tombette in cemento. Le salme devono essere racchiuse in cassa metallica ed in altra di legno forte, entrambe corrispondenti ai requisiti di cui all'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Tanto per le salme già sepolte, quanto per quelle in sovrapposizione si deve costruire apposita e separata nicchia o loculo in muratura, secondo le norme prescritte dall'art. 76 del Regolamento di polizia mortuaria 10 settembre 1990, n. 285, in particolare deve essere previsto per ogni loculo uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro, e quelle che potranno essere impartite caso per caso dagli Uffici competenti.

Per ciascuna sovrapposizione dovrà essere versato al Comune il corrispettivo previsto dalla tariffa allegata al presente regolamento.

La concessione delle sovrapposizioni scadrà contemporaneamente alla primitiva concessione e l'eventuale suo rinnovo comporterà automaticamente quello delle altre sepolture in sovrapposizione.

Pertanto il concessionario dovrà versare, all'atto del rinnovo, i corrispettivi per tutte le salme tumulate.

Le sovrapposizioni, fermo restando il limite di 2, sono ammesse soltanto per:

- a) ascendenti e discendenti in linea retta di qualunque grado;
- b) fratelli e sorelle consanguinee;
- c) coniuge;

d) gli affini.

E' ammesso anche il collocamento di cassetine con i resti o con le ceneri di altre salme, dietro pagamento del corrispettivo minimo fissato per il posto in ossario o in cinerario e dietro consenso scritto del concessionario o successore, nei limiti di cui all'art. 86 del presente regolamento.

Art. 63. Termini per la costruzione del monumento X

La costruzione del monumento deve avvenire entro un anno dalla data della tumulazione della salma. In mancanza l'Amministrazione comunale disporrà la estumulazione della stessa e la sua inumazione in campo comune. Al concessionario o al successore verrà restituito il 70 per cento del corrispettivo versato per l'area.

Art. 64. Manutenzione - Revoca - Decadenza X

Per quanto riguarda la revoca e la decadenza della concessione dell'area, la manutenzione ordinaria e straordinaria, si applicano per le tombe in muratura, le norme previste dagli articoli 57 e 60.

La decadenza della concessione sarà comunicata ai concessionari 3 mesi prima, mediante lettera di avviso. Trascorso tale termine la concessione sarà dichiarata scaduta e l'ufficio provvederà ad estumulare la salma e a depositarla nell'ossario comune.

Qualora la salma non fosse mineralizzata, sarà posta nel campo comune per una durata di anni cinque.

Titolo X - COLOMBARI^X

Art. 65. Norme per la concessione^X

La concessione dei colombari è regolata dalle norme di cui al precedente titolo IX.

E' ammessa la concessione di colombari a' persone viventi, dietro pagamento della tariffa in atto al momento della concessione. La decorrenza inizierà dalla data della concessione stessa.

Nei colombari è ammesso il collocamento di cassette con i resti o con le ceneri di altre salme, dietro pagamento del corrispettivo minimo fissato per il posto in ossario o in cinerario, dietro consenso scritto del concessionario o successore o a condizione che vengano rispettate le disposizioni di cui alla circolare della R.L. 19 SAN del 06.04.1992.

Art. 66. Lastre di chiusura ed ornamenti^X

Le lastre di chiusura dei colombari saranno conformi alle prescrizioni che verranno date dal Comune (art. 76 legge 10 settembre 1990 n. 285). Per la chiusura dei colombari sarà versato al Comune l'importo previsto dall'allegata tabella.

Art. 67. Caratteristica dei feretri^X

Per la tumulazione nei colombari è prescritta la duplice cassa: una di lamina di zinco o di piombo e l'altra, esterna, di legno (vedi art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285).

Art. 68. Diritto di sepoltura e durata della concessione^X

Il diritto di sepoltura è riservato alla sola persona per la quale venne stipulata la concessione. Non può quindi essere ceduto in alcun modo ed a qualsiasi titolo ad altri.

L'assegnazione viene fatta secondo numerazione progressiva.

La concessione ha la durata di anni quaranta.

colombano
Alla scadenza il loculo rientrerà in possesso del Comune ed i resti mortali verranno posti nell'ossario comune. E' data facoltà agli eredi di rinnovare la concessione per un uguale periodo di tempo, dietro pagamento dell'ammontare dell'intera tariffa in vigore all'atto della scadenza.

E' anche in facoltà degli eredi di collocare i resti mortali in appositi ossari a pagamento.

Titolo XI - OSSARI E CINERARI ✕

Art. 69. Ossario comune ✕

Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, consistente in una cripta sotterranea, costruita in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

Art. 70. Nicchie ossario ✕

Le nicchie ossario raccolgono in cassette di zinco saldate a fuoco, e con targhetta portante il nome ed il cognome del defunto, i resti di cadaveri esumati da qualsiasi sepoltura.

Ogni cassetta deve, di norma, contenere i resti di una sola persona.

Sulle lastre di chiusura delle nicchie ossario deve essere indicato, a cura del concessionario, il cognome, il nome e la data di morte delle persone cui i resti appartengono.

La concessione ha la durata di anni quaranta dalla data della stipulazione.

Per la chiusura dell'ossario sarà versato al Comune l'importo previsto dall'allegata tabella.

Art. 71. Cinerario comune ✕

Il cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione, è ubicato presso un'apposita sezione dell'edificio chiamato ossario.

Art. 72. Cellette cinerarie ✕

Per l'accoglimento delle urne cinerarie è previsto nel cimitero un apposito edificio ubicato presso il

Cimitero avente caratteristiche edilizie stabilite nel Regolamento comunale di igiene e sanità.

La concessione ha la durata di anni quaranta dalla data della stipulazione.

Titolo XII - CREMAZIONE ✕

Art. 73. Trasporto salma per la cremazione ✕

Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle ceneri risultanti dalla cremazione al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con unico decreto emesso dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

All'infuori di questo caso il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui all'art. 26.

Art. 74. Urna cineraria ✕

Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

Art. 75. Trasporto delle urne con le ceneri ✕

Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del Responsabile del servizio di igiene pubblica dell'U.S.S.L. nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.

Art. 76. Autorizzazione alla cremazione ✕

La cremazione di ciascun cadavere è autorizzata dal Sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'articolo 20 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per coloro i quali al momento della morte risultano iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questo non è in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale risulti chiaramente la volontà di essere cremato.

La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.

L'autorizzazione non può essere concessa se la richiesta non è corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal Coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità giudiziaria.

Art. 77. Verbale di consegna dell'urna con le ceneri X

La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'art. 343 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna ed il terzo deve essere trasmesso all'Ufficio di stato civile.

Se l'urna è collocata nel cimitero, il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dall'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono conservate le ceneri.

Le urne cinerarie contenenti i residui della completa cremazione oltre che nel cimitero possono essere accolte anche in cappelle o templi appartenenti ad enti morali od anche in colombari privati. Questi ultimi debbono avere le caratteristiche delle singole nicchie cinerarie del cimitero comunale, debbono avere destinazione stabile e debbono offrire garanzia contro ogni profanazione.

Titolo XIII - AUTOPSIE E IMBALSAMAZIONE X

Art. 78. Autopsie X

Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità giudiziaria, devono essere eseguite da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al Coordinatore sanitario per la eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. 2.

Quanto come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva, il Medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al Responsabile del servizio di igiene pubblica dell'Unità Sanitaria Locale competente ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle leggi sanitarie 2 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche.

Art. 79. Imbalsamazioni X

I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione dei cadaveri devono essere eseguiti, sotto il controllo del Responsabile del servizio di igiene pubblica dell'Unità Sanitaria Locale, da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:

- a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione con l'indicazione del procedimento che intende seguire, del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
- b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

Art. 80. Imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività X

L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo seguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di leggi vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con

la sorveglianza fisica degli operatori a norma degli
artt. 6, 69 e 74 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185 in
quanto applicabili.

Titolo XIV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI X

Art. 81. Esumazioni X

Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.

Le ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione o, se trattasi di sepoltura privata, alla scadenza della concessione.

Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco e saranno fatte nelle ore in cui il sacro recinto è chiuso al pubblico e possibilmente nelle prime ore del mattino.

Le esumazioni straordinarie si eseguono qualunque sia il tempo del seppellimento, dietro ordine del Sindaco allo scopo di trasferire i cadaveri in altre sepolture o pere essere sottoposti a cremazione, o dall'Autorità giudiziaria per esigenze della giustizia.

Art. 82. Esumazioni straordinarie X

Salvo i casi ordinati dall'Autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

- a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
- b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva, contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte e il medico incaricato dell'U.S.S.L. dichiarò che essa possa eseguirsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Art. 83. Salme esumate d'ordine dell'Autorità giudiziaria X

Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità giudiziaria, le salme devono essere trasportate nella sala delle autopsie, con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.

Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del medico incaricato dell'unità sanitaria locale o suo delegato e dell'incaricato del servizio di custodia.

Art. 84. Divieto di apportare riduzioni a salme ✓

E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculi al momento della tumulazione.

Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'Autorità giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere, previsto dall'art. 410 del codice penale.

Art. 85. Trasferimento di feretri in altra sede X

Il sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il medico incaricato constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento.

Inoltre il Sindaco può autorizzare in qualsiasi periodo dell'anno, sempre previo parere dell'U.S.S.L., spostamenti di feretri tra loculi, qualora loculi, precedentemente occupati, si rendessero disponibili.

Art. 86. Raccolta delle ossa X

Le ossa che vengono rinvenute nelle operazioni di esumazione o di estumulazione devono essere raccolte diligentemente e depositate nell'ossario comune a meno che coloro che vi avessero interesse abbiano fatto domanda di raccogliercle nell'apposita cassetta e deporle nelle cellette-ossario di cui all'art. 70.

Ci si potrà avvalere della possibilità di deporre le ossa rinvenute insieme ai feretri delle persone che occupano il posto dell'estumulato, qualora non vi sia ricettività nell'ossario comune.

Art. 87. Personale che deve presenziare alle operazioni R

Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie devono essere eseguite alla presenza del medico incaricato dell'Unità Sanitaria Locale, dell'incaricato del servizio di custodia e del Responsabile dell'Ufficio Cimiteriale, per redigere apposito verbale.

Art. 88. Compensi per esumazioni ed estumulazioni X

Per le esumazioni e le estumulazioni di salme autorizzate dal Sindaco per conto di interessati privati, saranno richiesti i compensi per assistenza ed opere prestate dal personale, come stabilito dalla tariffa, tabella B) allegata al presente regolamento.

Titolo XV - SERVIZI CIMITERIALI X

Art. 89. Manutenzione e vigilanza X

La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria del cimitero spettano al Sindaco.

Il Responsabile' del Servizio Igiene Pubblica controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Il Sindaco esercita la sua funzione di vigilanza attraverso: il servizio di custodia, l'ufficio tecnico e cimiteriale.

Art. 90. Compiti del custode X

Il custode del cimitero è incaricato di assolvere gli specifici compiti attribuitigli dal Regolamento di polizia mortuaria, approvato con il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nonché dal presente Regolamento comunale.

Art. 91. Tenuta dei documenti obbligatori X

Il custode, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 7; egli inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro in doppio esemplare, vidimato dal Sindaco:

1. le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 7, l'anno, il giorno e l'ora della inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
2. le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
3. le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;

4. qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc.

I registri sopra indicati debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.

Un esemplare di detti registri deve essere consegnato, ad ogni fine di anno, all'archivio del Comune per essere conservato, restando l'altro presso il servizio di custodia.

Art. 92. Obblighi del custode ^N

Il responsabile del servizio di custodia del cimitero deve altresì:

- a) aprire e chiudere i cancelli d'ingresso secondo l'orario stabilito;
- b) esercitare durante l'orario di apertura al pubblico, una assidua vigilanza affinché sia da parte dei visitatori, che del personale addetto ai lavori privati venga mantenuto un contegno corretto e non vengano arrecati danni né alla proprietà comunale, né a quella privata;
- c) impedire l'esecuzione di lavori se non autorizzati dall'Amministrazione comunale;
- d) segnalare al Comune eventuali danni riscontrati alla proprietà comunale o a quella privata;
- e) curare la pulizia dei portici e dei locali del cimitero;
- f) curare la nettezza dei viali e degli spazi fra le tombe;
- g) provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi, ecc.;
- h) eseguire gli sterri nelle misure prescritte e provvedere alla sepoltura delle salme direttamente o tramite le imprese a ciò autorizzate.

Inoltre ha l'obbligo di:

1. ricevere ed accompagnare le salme sino al luogo della sepoltura, accertandosi della loro esatta destinazione;
2. assistere a tutte le operazioni proprie dei servizi cimiteriali (inumazioni, esumazioni, tumulazioni, estumulazioni, ecc.), dando - se richiesto - assistenza e prestazioni ad autopsie ed imbalsamazioni;

3. provvedere, nel caso di esumazioni ordinarie, al collocamento delle ossa nell'ossario comune o, qualora da parte dei familiari sia stata ottenuta la prescritta concessione, collocare i resti mortali nell'apposita cassetta, ponendola nella cella-ossario;
4. consegnare al Comune gli oggetti preziosi e i ricordi personali eventualmente rinvenuti nel corso delle operazioni cimiteriali.

Titolo XVI - NORME PER L'ACCESSO E LA VISITA AL CIMITERO X

Art. 93. Orario di apertura del cimitero f

Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo gli orari stabiliti dalla Giunta Comunale ed affissi all'ingresso del cimitero stesso.

Dopo la chiusura nessuno potrà entrare nel cimitero, fatta eccezione per gli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria, nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 94. Divieto d'ingresso X

E' vietato l'ingresso:

- ai fanciulli minori di anni dieci se non accompagnati da persone adulte;
- a chi porti con sè cani od altri animali anche se tenuti al guinzaglio.

Nell'interno del cimitero non è ammessa la circolazione dei veicoli privati, ad eccezione di quelli che servono alle imprese per il trasporto di materiali e di quelli degli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 95. Prescrizioni particolari X

E' vietato eseguire lavori di costruzione o di restauro alle tombe nei giorni festivi, salvo casi eccezionali e previa autorizzazione del Comune.

Durante il mese di ottobre potranno concedersi permessi anche nei giorni festivi per l'esecuzione di lavori di restauro alle lapidi.

L'introduzione di monumenti e di materiali da costruzione nel cimitero è vietata nel periodo dal 29 ottobre al 4 novembre.

Art. 96. Norme per i visitatori f

Nell'interno del cimitero i visitatori devono tenere un contegno corretto.

E' vietato:

- a) attraversare le fosse e calpestare aiuole e tappeti verdi;
- b) asportare materiali od oggetti ornamentali, fiori, arbusti, corone;
- c) recare qualsiasi danno o sfregio ai muri del cimitero, alle cappelle, alle lapidi, ecc.;
- d) gettare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi cesti raccoglitori;
- e) sedere sui tumuli o sui monumenti e camminare sulle tombe;
- f) disturbare in qualsiasi modo i visitatori.

Titolo XVII - CONTRAVVENZIONI

Art. 97. Contravvenzioni

La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del T.U. delle leggi sanitari, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1256, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Titolo XVIII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 98. Regolamento speciale di polizia mortuaria

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si richiamano le disposizioni del "Regolamento di polizia mortuaria" approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni.

Art. 99. Entrata in vigore del Regolamento

Il presente regolamento entra in vigore subito dopo le approvazioni e le pubblicazioni prescritte dalla legge.

Tabella A

TARIFFE PER SERVIZI E CONCESSIONI CIMITERIALI

- per inumazione di salma non rinnovabile in campi a pagamento	anni 40	1.500.000
- per inumazione di salma in campi comuni	anni 10	gratuito
- per tumulazione in campi privati singola	anni 40	2.500.000
doppia	anni 40	4.000.000
- rinnovo concessione doppia	anni 20	3.200.000
- rinnovo concessione singola	anni 20	2.200.000
- area cappella famiglia	anni 99	50.000.000
- area tomba famiglia	anni 99	40.000.000
- colombari	anni 40	2.000.000
- ossari	anni 40	250.000
	anni 60	400.000
- deposito resti o ceneri mortali in tombe e cappelle o loculi	anni 40	250.000
	anni 60	400.000
	anni 99	700.000
- sigillatura tombe private		200.000
sigillatura loculi + tavolato		350.000
sigillatura ossario		100.000
- scavo per tumulazione seconda salma		1.300.000
- scavi per esumaz. in campi comuni		gratuito
- scavi per estumul.in campi privati		500.000
- estumulazione da colombari		300.000
- tumulazione salma provvisoria in loculi (a fondo perso)		500.000


Il presente regolamento è stato:

- approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 in data 28 giugno 1991, affissa all'Albo Pretorio comunale il giorno 24 luglio 1991 per quindici giorni consecutivi, esecutiva C.R.C. con provvedimento n. 9235 in data 6 agosto 1991;
- modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 99 in data 30 settembre 1992, affissa all'Albo Pretorio comunale il giorno 16 ottobre 1992 per quindici giorni consecutivi, esecutiva C.R.C. con provvedimento n. 9288 in data 4 novembre 1992;
- modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 788 del 13 novembre 1992, affissa all'Albo Pretorio comunale il giorno 11 dicembre 1992 per quindici giorni consecutivi, esecutiva a' sensi della Legge 142/'90;
- modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 31 maggio 1994, affissa all'Albo Pretorio comunale il giorno 22 giugno 1994 per quindici giorni consecutivi, esaminata senza osservazioni dal C.R.C. Sezione I con atto n. 34408 in data 7 luglio 1994.


Merate, 22 luglio 1994

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
(Dr. Mario Gallina)



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Alfredo Sornestini)




La Regione liberalizza il settore ma il Comune mantiene il servizio e fa risparmiare

Thomas MacKinson

→ Milano non ci sta. Non perderà per strada un pezzo tanto forte e delicato tra le sue eccellenze come i servizi funebri in convenzione. E' l'ultima grande metropoli a resistere alla tendenza liberista in questo settore. Ma il maggior polo italiano dei funerali (17mila l'anno) - tramite il Comune - continuerà a offrire ai suoi cittadini un ruolo di garanzia e di calmiera dei prezzi nei confronti del libero mercato. Pur, adeguandosi, si innova e cambia regole.

Così, da lunedì prossimo, la gestione del servizio dei funerali in convenzione sarà completamente rivoluzionata: si semplificano le modalità di accesso per il cittadino, si intensificano i controlli anche con l'ausilio dei vigili, fermo restando quel tariffario al minimo possibile concordato con le imprese che è un record di risparmio rispetto ad altre città ma soprattutto funge da calmiera indiretto rispetto ai prezzi praticati liberamente dalle 131 imprese autorizzate sul territorio. Cambiamenti che sono frutto di una scelta di indirizzo politico dell'assessore Stefano Pillitteri. Gli uffici tecnici del settore Servizi Funebri sono riusciti a costruire uno strato coraggioso in cui far passare insieme sia la tutela del cittadino rispetto alle imprese funebri sia la concorrenza tra le agenzie in un



regime ormai liberalizzato. La Regione Lombardia, infatti, fin dal 2003 (con effetto dal 2007) aveva decretato per legge l'esclusione degli

enti locali dalla gestione del servizio. La gestione dei funerali, da allora, non è più nel novero dei servizi pubblici locali cui restano solo

recupero della salma su strada, trasporto all'obitorio e funerale gratuito per i non abbienti (a Milano circa 250 l'anno). Vale per tutti i comuni lombardi, capoluogo compreso che ha recepito la legge il 22 gennaio scorso, approvando il nuovo Regolamento di polizia mortuaria.

Ma Milano non ha voluto azzerare di colpo un servizio che nel 2007 hanno fatto risparmiare oltre 5 milioni di euro a 1.981 famiglie. Il tariffario dei servizi in convenzione prevede un funerale completo al prezzo di 1.290 euro (iva esente) che comprende in pratica tutto quello che serve contro un prezzo medio di 4 mila euro. Cambia però il sistema

di accesso all'elenco di imprese aderenti alla convenzione. Il cittadino potrà recarsi allo sportello di front-office e ritirare l'elenco oppure estrapolare da un software che utilizza un criterio di sequenzialità far ruotare le imprese per evitare tentativi da parte di queste di imporre i propri servizi.

Tutto il desk sarà collocato al secondo piano proprio per evitare commistioni. Su queste fronte l'altra grossa novità riguarda i controlli, sia sulla trasparenza e che sulla qualità del servizio. Il personale composto da 6 necrofori che vigila su tutte le funzioni in convenzione sarà affiancato da altrettanti di polizia giudiziaria.

CONVENZIONE


Ecco cosa prevede

Il funerale a prezzo concordato comprende: incassamento del defunto e la chiusura del feretro, cassa in legno dolce verniciata, spallata, dotata di piedine e maniglie portanti, imbottitura e coltrini, piastra identificativa del defunto, su richiesta dei familiari, della Croce o di altro simbolo religioso, l'estensibile di addobbo funebre (coerente, lavino e registro funebre), il trasporto del feretro (autovetture e 4 necrofori (un autista), il trasporto dei familiari del defunto, sull'autovettura

quattro funebri

→ Milano non ci sta. Non perderà per strada un pezzo tanto forte e delicato tra le sue eccellenze come i servizi funebri in convenzione. E' l'ultima grande metropolitana a resistere alla tendenza liberista in questo settore. Ma il maggior polo italiano dei funerali (17 mila l'anno) - tramite il Comune - continuerà a offrire ai suoi cittadini un ruolo di garanzia e di calmiera dei prezzi nei confronti del libero mercato. Pur, adeguandosi, si innova e cambia regole.

Così, da lunedì prossimo, la gestione del servizio dei funerali in convenzione sarà completamente rivoluzionata: si semplificano le modalità di accesso per il cittadino, si intensificano i controlli anche con l'ausilio dei vigili, fermo restando quel tariffario al minimo possibile concordato con le imprese che è un record di risparmio rispetto ad altre città ma soprattutto funge da calmiera indiretto rispetto ai prezzi praticati liberamente dalle 131 imprese autorizzate sul territorio. Cambiamenti che sono frutto di una scelta di indirizzo politico dell'assessore Stefano Pillitteri. Gli uffici tecnici del settore Servizi Funebri sono riusciti a costruire uno stretto corridoio in cui far passare insieme sia la tutela del cittadino rispetto alle imprese funebri e sia la concorrenza tra le agenzie in un



regime ormai liberalizzato. La Regione Lombardia, infatti, fin dal 2003 (con effetto dal 2007) aveva decretato per legge l'esclusione degli

enti locali dalla gestione del servizio. La gestione dei funerali, da allora, non è più nel novero dei servizi pubblici locali cui restano solo

e funerale gratuito per i non abbienti (a Milano circa 250 l'anno). Vale per tutti i comuni lombardi, capoluogo compreso che ha recepito la legge il 22 gennaio scorso, approvando il nuovo Regolamento di polizia mortuaria.

Ma Milano non ha voluto azzerare di colpo un servizio che nel 2007 hanno fatto risparmiare oltre 5 milioni di euro a 1.981 famiglie. Il tariffario dei servizi in convenzione prevede un funerale completo al prezzo di 1.290 euro (Iva esente) che comprende in pratica tutto quello che serve contro un prezzo medio di 4 mila euro. Cambia però il sistema

zione. Il cittadino potrà recarsi allo sportello di front-office e ritirare l'elenco oppure estrapolare da un software che utilizzando un criterio di sequenzialità farà ruotare le imprese per evitare tentativi da parte di queste di imporre i propri servizi.

Tutto il desk sarà collocato al secondo piano proprio per evitare commissioni. Su questo fronte l'altra grossa novità riguarda i controlli, sia sulla trasparenza e che sulla qualità del servizio. Il personale composto da 6 necrofori che vigila su tutte le funzioni in convenzione sarà affiancato da ufficiali di polizia giudiziaria.

CONVENZIONE

Ecco cosa prevede

Il funerale a prezzo concordato comprende: incassamento del defunto e la chiusura del feretro, cassa in legno dolce verniciato, spallata, dotata di piedini e maniglie portanti, imbottitura e cozzino; piastra identificativa del defunto e, su richiesta dei familiari, della croce o di altro simbolo religioso, l'allestimento di addobbo funebre (coccarda, tavolino e registro firme); il trasporto del feretro; l'autofunebre e 4 necrofori (un autista); il trasporto dei familiari del defunto sull'autofunebre.

Novembre 2008

la **cappella** in giardino

Il settore. In Italia si contano circa cinquemila aziende del settore, che danno occupazione a 30 mila persone. Il giro di affari si attesta intorno a quasi due miliardi di euro. E' un settore in continuo sviluppo, che prevede anche corsi di formazione per le diverse attività professionali.

INFO: Feder.Co.f.it,
tel. 02 33403992, www.federcofit.it

A rate. Oggi, in Italia, è possibile organizzarsi il funerale in anticipo e secondo le proprie preferenze, pagandolo a rate. L'iniziativa si chiama "Programma Domani" ed è stata istituita da Feniof, tel. 051 6650285, www.feniof.it

La cremazione. La cremazione è un fenomeno in aumento in Italia. Nel 2005 sono avvenute circa 48 mila cremazioni, per quasi due defunti su 100. A marzo 2001 è stata approvata la legge per l'abolizione dell'obbligo di conservazione delle ceneri nei cimiteri, consentendo la dispersione di esse in spazi aperti, in aree private o all'interno dei cimiteri.

La dispersione delle ceneri. Nel 2005 la Camera ha approvato la legge che regola la dispersione delle ceneri attualmente al vaglio del Senato. Questa pratica è attuabile in alcune Regioni italiane che si sono mosse autonomamente, tra queste: Lombardia, Toscana, Emilia Romagna e Liguria.

INFO: Fic, Federazione Italiana Cremazione, tel 011 5812313,
www.cremazione.it

La cappella in giardino. La stessa legge del 2005 consente la costruzione e l'uso di cappelle private e familiari fuori dai cimiteri, solo se si rispetta un raggio di almeno 25 metri dalla zona in cui si vive. L'autorizzazione viene rilasciata dal Comune competente, che deve interpellare l'azienda sanitaria di riferimento.



SERVIZI FUNEBRI CONVENZIONATI CON I COMUNI LODIGIANI

Lodi - Casalpusterlengo - Senna Lodigiana - Secugnago



0377 424848 - 0371 423477
www.onoranzefunebriconcordia.it